**Prot. N. DSC1/2019/5**

**Del 13/2/2019**

DECRETO N. 1

Oggetto: Occupazione temporanea di area e limitazione all’esercizio del diritto di proprietà di edificio privato – di proprietà di Ansaldo Energia S.p.A. - per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” – Liquidazione di spese accessorie

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*”;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la “*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*” e la “*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109”*;

- visto l’art. 1, quinto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale, tra l’altro, prevede che, per le occupazioni d’urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al primo periodo – riguardanti la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario -, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la “*Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1*”, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani “*le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna*”;

considerato che i provvedimenti concernenti l’occupazione temporanea di aree o impositivi di limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà ineriscono all’oggetto della delega conferita con il decreto di cui al punto precedente;

-visto il decreto n. 15 del 5 dicembre 2018, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha proceduto all’individuazione e perimetrazione delle aree interessate alle attività corrispondenti alle distinzioni riportate nell’apposita cartografia allegata allo stesso decreto;

- vista la determinazione n. 2 del 15 gennaio 2019, con la quale è stata disposta l’immissione nel possesso delle aree, comunque rientranti nella perimetrazione delle aree di intervento di cui al decreto n. 15 del 2018 – *sub specie* di aree interessate dall’adozione di provvedimenti ai sensi degli art. 1 e 4 *bis* del decreto-legge n. 109 del 2018 – di proprietà di Ansaldo Energia S.p.A. per le quali non si è ritenuto di procedere alla stipulazione di una cessione volontaria;

- vista la determinazione modificativa n. 4 del 29 gennaio 2019;

- visti i verbali di immissione nel possesso nn. VRB/2019/12 in data 17 gennaio 2019 e VRB/2019/13, redatto in data 30 gennaio 2019;

- considerato che l’esecuzione dei lavori di demolizione del viadotto esistente, in corrispondenza delle pile nn. 6 e 7, con riferimento precipuo allo smantellamento dell’impalcato, alla demolizione dei *cantilever* ed al taglio e rimozione delle relative gambe -nonché, in parte, in corrispondenza della pila n. 5 -, determinano, per ragioni di sicurezza correlate al rischio di crolli in relazione alle lavorazioni dall’alto, la necessità di procedere all’imposizione di una limitazione al diritto di proprietà sul fabbricato di proprietà di Ansaldo Energia S.p.A. contraddistinto al Catasto Fabbricati, Sez. COR, Foglio 75, Part. 1007, B, della superficie di mq. 2.400 per piani sette e complessivi mq. 16.170– cd. edificio 12 -, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori stessi, limitazione comportante l’inutilizzo ed il godimento dell’immobile da parte della società proprietaria;

- considerato che il tempo di esecuzione dei lavori di cui al punto precedente, sulla base del cronoprogramma attuale, è stimato in mesi tre dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

- ritenuto di dover procedere alla determinazione delle indennità, di occupazione temporanea delle aree e per l’imposizione della limitazione all’utilizzo del fabbricato, sulla base dei valori stabiliti dall’art. 4 *bis,* secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché alla liquidazione di spese accessorie, necessarie alla modificazione degli impianti per l’interconnessione tra la linea ad uso produttivo e teleriscaldamento, sotto condizione sospensiva dell’acquisizione di idonea documentazione comprobante le spese stesse e con riserva di provvedere in ordine alle maggiori spese derivanti dalla fornitura energetica con operatore diverso,

DISPONE

1. l’occupazione delle aree, interessate agli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, di proprietà Ansaldo Energia S.p.A., individuate e perimetrate secondo le indicazioni riportate nella cartografia allegata alla determinazione n. 4 del 29 gennaio 2019 ed oggetto del verbale di immissione nel possesso n. VRB/2019/13 in data 30 gennaio 2019 e precisamente: mappale 1007, NCT di Genova, Sez. 3, Foglio 75, corrispondenti al Catasto Fabbricati, Sez. COR, Foglio 75, Part. 1007, Cat. D1, per superfici scoperte pari a mq. 4.546, nonché superfici coperte – relative ai fabbricati indicati nella cartografia, con i numeri 1, pari a mq. 109, nonché 2 e 3, pari a mq. 38, per la durata di mesi quattro a far tempo dalla data di notificazione del presente provvedimento, salva la possibilità di proroghe imposte dall’effettivo andamento del programma di esecuzione dei lavori di demolizione;
2. l’inibizione, a carico di Ansaldo Energia S.p.A., di qualsiasi utilizzazione dell’immobile di sua proprietà, contraddistinto al Catasto Fabbricati, Sez. COR, Foglio 75, Part. 1007, B, della superficie di mq. 2.400 per piani sette e complessivi mq. 16.170, per la durata di mesi quattro a far tempo dalla notificazione del presente provvedimento, salva la possibilità di proroghe imposte dall’effettivo andamento del programma di esecuzione dei lavori di demolizione;
3. di determinare l’indennità di occupazione delle aree di cui al punto n. 1) nell’importo di € 123.120 annue per le aree scoperte e di € 4.777 annue per quelle coperte, calcolata a far tempo dall’immissione nel possesso di cui al verbale n. VRB/2019/12, redatto in data 17 gennaio 2019;
4. di liquidare, in relazione all’occupazione di cui al punto 1), l’importo complessivo di € 24.920, a titolo di spese necessarie alla modificazione degli impianti per l’interconnessione tra la linea ad uso produttivo e teleriscaldamento, sotto condizione sospensiva dell’acquisizione di idonea documentazione comprobante le spese stesse e con riserva di provvedere in ordine alle maggiori spese derivanti dalla fornitura energetica con operatore diverso;
5. di determinare l’indennità dovuta per l’imposizione della limitazione al diritto di proprietà di cui al punto n. 2) nell’importo di € 1.751.750 annui, calcolata a far tempo dalla notificazione del presente provvedimento;
6. delega al compimento delle operazioni necessarie all’attuazione del decreto ed alla redazione dello stato di consistenza del bene di cui al punto n. 2) il geom. Paolo Arvigo, funzionario tecnico di questa Struttura commissariale;
7. Il presente provvedimento sarà notificato ad Ansaldo Energia S.p.A. nelle forme degli atti processuali civili.

 Il *sub*-commissario

 Piero Floreani